

Legge regionale 17 luglio 1976 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 17/07/1976

Integrazione alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, concernente: << Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.

Art. 1

All' articolo 3, lettera b), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, sono aggiunte le parole seguenti: << demolizione di edifici e manufatti pericolanti e rimozioni del relativo materiale di risulta >>.

Art. 2

Dopo l' articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è aggiunto il seguente:

<< Art. 3 bis

Gli interventi previsti dalla lettera b), di cui al precedente articolo, avvengono con le procedure stabilite dall' articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.

L' elenco degli interventi di cui al precedente comma con l' indicazione delle ditte interessate e degli importi di spesa sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso agli albi dei Comuni. >>

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.